

Prot.: 302614/RU

Roma, 16 agosto 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'atto di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l'altro, misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

VISTE le certificazioni dell'ADAMSS Centre e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, redatte in data 10 dicembre 2012 e 16 gennaio 2012, attestanti rispettivamente la correttezza delle matrici matematiche della formula di gioco "Vinci per la Vita – Win for Life Classico" e "Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, recante la regolamentazione del gioco "Vinci per la Vita – Win for Life";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 10, lettera b), del sopra indicato decreto direttoriale prot. n. 2014/39144/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, che, ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life Classico, stabilisce che *"il concessionario, nell'ipotesi in cui*

non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede a tanto mediante un soggetto erogatore con la stipula di un apposito piano contrattuale il cui schema è preventivamente approvato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO anche l'articolo 7, comma 10, lettera b), del citato decreto direttoriale prot. n. 2014/39144/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, che, ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life Grattacieli, stabilisce che *“il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula di un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema è preventivamente approvato da ADM”;*

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 129941/R.U. del 17 settembre 2019, con cui, all'esito della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 132598/R.U. del 20 settembre 2019, recante modifica della composizione delle Commissioni di controllo dei giochi numerici a totalizzatore;

VISTA la determinazione del Direttore Centrale Giochi prot. n. 201459/R.U. del 2 dicembre 2019, con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione alla società Sisal S.p.A. della concessione di cui sopra;

VISTO l'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 1° marzo 2020, ha fissato al 20 per cento il diritto sulla parte della vincita eccedente euro 500, conseguita tra l'altro, attraverso il gioco “Vinci per la Vita – Win for Life”;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 62649/R.U. del 21 febbraio 2020 con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 71593/R.U. del 28 febbraio 2020, recante modifiche al Regolamento del gioco denominato “Vinci per la Vita – Win for Life”;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 283381/RU del 17 agosto 2020, con cui, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata fissata al 1° dicembre 2021 la data per la stipula e la decorrenza della nuova convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTA la nota prot. n. GNTN/62/2021/U del 6 maggio 2021, con la quale la Sisal S.p.A. ha comunicato che la società Poste Vita S.p.A. ha esercitato, con decorrenza 15 settembre 2021, il diritto di recesso dal contratto quadro sottoscritto con la società concessionaria in data 18 settembre 2009, relativo alla gestione del pagamento dei premi “Win for Life”;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di individuare un nuovo soggetto erogatore che gestisca il pagamento dei premi “Win for Life”, in sostituzione di Poste Vita S.p.A.;

VISTO che la ricerca di mercato effettuata dalla società concessionaria, volta ad acquisire la disponibilità di altri tredici intermediari bancari ed assicurativi di comprovata affidabilità ad assumere la gestione del pagamento dei premi “Win for Life”, ha avuto come esito la presentazione di una sola offerta, le cui condizioni risultano non in linea con il ruolo di “*soggetto erogatore*” dei premi “Win for Life”, a causa, nello specifico, della impossibilità ad effettuare il pagamento di detti premi in via diretta e dei limiti di importo minimo imposti alle operazioni di riscatto parziale mensile per il pagamento dei premi stessi;

CONSIDERATO che in base allo sviluppo della ricerca di mercato non è oggettivamente possibile per il Concessionario, per cause ad esso non imputabili, mantenere invariato il valore nominale dei premi di categoria “Win for Life”, di cui all’articolo 5, comma 9, lettera a) e all’articolo 7, comma 9, lettera a) del Regolamento di gioco;

VISTA la nota prot. n. GNTN/109/2021/U del 30 luglio 2021, con la quale la Sisal S.p.A. ha formulato all’Agenzia una proposta concernente l’assunzione della gestione diretta, in qualità di soggetto erogatore, del pagamento dei premi “Win for Life”, chiedendo, al contempo, una modifica alla ripartizione del montepremi del gioco “Vinci per la Vita – Win for Life Classico” e del gioco “Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli”, al fine di garantire, nell’arco temporale di venti anni, gli importi predefiniti dei premi mensili netti di categoria “Win for Life”;

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dal vigente Regolamento di gioco, non sussistono motivi ostativi all’accoglimento della proposta formulata dal Concessionario, relativa alla gestione diretta, in qualità di soggetto erogatore, del pagamento dei premi “Win for Life” per le modalità di gioco “Classico” e “Grattacieli”;

PRESO ATTO delle mutate condizioni dell’attuale mercato finanziario e del conseguente riflesso negativo sui tassi di interesse che, come già specificato, ha determinato una oggettiva impossibilità a mantenere invariato il valore nominale dei premi di categoria “Win for Life”, di cui all’articolo 5, comma 9, lettera a) e all’articolo 7, comma 9, lettera a) del Regolamento di gioco;

CONSIDERATA, comunque, la necessità di garantire al giocatore, anche al fine di assicurare la raccolta erariale nel tempo, l’ammontare predefinito delle rate mensili nette dei premi “Win for Life”, per le modalità di gioco “Classico” e “Grattacieli”;

CONSIDERATA, per l’effetto, la necessità di intervenire con una modifica alla ripartizione del montepremi del gioco “Vinci per la Vita – Win for Life Classico” e del gioco “Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli”, a garanzia della sostenibilità di entrambi i giochi;

CONSIDERATO che la proposta formulata risulta essere frutto di un approfondito esame condotto di concerto tra il Concessionario e l’Amministrazione finanziaria:

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(Soggetto erogatore)

1. Con la presente determinazione viene individuata nella figura del Concessionario il soggetto erogatore, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto direttoriale prot. n.

2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, che gestisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, la liquidazione mensile degli importi dei premi di categoria “Win for Life” per le modalità di gioco “Classico” e “Grattacieli”.

2. Al termine, naturale o conseguente a revoca o a decadenza, della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, il Concessionario si impegna a procedere al riversamento degli importi mensili dei premi “Win for Life” non ancora liquidati presso apposito Istituto bancario individuato dall’Agenzia.

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014)

1. L’articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituita dalla seguente lettera:

“b) superi l’importo pari a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli provvede, sentito il Concessionario, a destinare, per uno o più concorsi, la parte eccedente all’incremento dell’importo destinato al premio di categoria Win for Life o, in alternativa, ad una o più delle altre categorie di vincita”.

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014)

1. L’articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituito dal seguente comma:

“4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria settima, conseguente all’assegnazione dei premi di importo fisso di cui al comma 3, viene ripartita nelle seguenti proporzioni:

- a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 10,95 per cento;
- b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 2,74 per cento;
- c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 6,57 per cento;
- d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 2,25 per cento;
- e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 9,45 per cento;
- f) al montepremi relativo alle vincite di categoria sesta va il 22,19 per cento;
- g) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 45,85 per cento.

Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di settima categoria”.

2. L’articolo 5, comma 6, del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituito dal seguente comma:

“6. Qualora l’ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di settima categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente alla somma di tali importi, ai fini del pagamento delle otto categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:

- a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'8,33 per cento;
- b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 2,09 per cento;
- c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 5,00 per cento;
- d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va l'1,71 per cento;
- e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 7,18 per cento;
- f) al montepremi relativo alle vincite di categoria sesta va il 16,86 per cento;
- g) al montepremi relativo alle vincite di categoria settima va il 23,98 per cento;
- h) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 34,85 per cento.

Nella circostanza sopra esposta, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria di premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento”.

3. L'articolo 5, comma 9, lettera a), del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, così come modificata dal decreto direttoriale prot. n. 71593/RU del 28 febbraio 2020, è sostituita dalla seguente lettera:

“a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 749.875,00 (settecentoquarantanovemilaottocentottantacinque/00) al lordo della ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 21, comma 8, che, al netto di tale percentuale, viene ridotta ad euro 600.000,00 (seicentomila/00). In relazione a tanto, al beneficiario del premio, di cui al comma 12, lettera a) ovvero lettera b), che dovrà sottoscrivere l'apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma netta di importo pari a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro al mese per 240 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilità, lo stesso sarà corrisposto al vincitore”.

4. L'articolo 5, comma 13, lettera b), del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituita dalla seguente lettera:

“b) superiori l'importo pari a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b)”.

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014)

1. L'articolo 7, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituito dal seguente comma:

“4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria quinta di cui al comma 3, conseguente all'assegnazione dei relativi premi di importo fisso, viene ripartito nelle seguenti proporzioni:

- a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 6,61 per cento;
- b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 7,54 per cento;

- c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 7,40 per cento;
- d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 21,83 per cento;
- e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 54,24 per cento;
- f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Jolly va il 2,38 per cento.

Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di quinta categoria”.

2. L'articolo 7, comma 6, del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituito dal seguente comma:

“6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di quinta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente a tale importo, ai fini del pagamento delle sette categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:

- a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 3,56 per cento;
- b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 4,06 per cento;
- c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 3,98 per cento;
- d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va l'11,75 per cento;
- e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 46,15 per cento;
- f) al montepremi relativo alle vincite di categoria Win for Life va il 29,22 per cento;
- g) al montepremi relativo alle vincite di categoria Jolly va l'1,28 per cento.

Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento”.

3. L'articolo 7, comma 9, lettera a), del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituita dalla seguente lettera:

“a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 989.875,00 (novecentottantanovemilaottocentottantacinque/00), al lordo della ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 21, comma 8, che, al netto di tale percentuale, viene ridotta ad euro 792.000,00 (settecentonovantaduemila/00). In relazione a tanto, al beneficiario del premio di cui al comma 12, lettera a) ovvero lettera b), che dovrà sottoscrivere apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma netta di importo pari a euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) al mese per 240 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilità, lo stesso sarà corrisposto al vincitore”.

4. L'articolo 7, comma 13, lettera b), del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 è sostituita dalla seguente lettera:

“b) superiori l'importo pari a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b)”.

ARTICOLO 5

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione valgono le disposizioni regolamentari del gioco del “Vinci per la Vita – Win for Life” anche con partecipazione a distanza.

ARTICOLO 6

(Garanzie)

1. La corretta esecuzione dell’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del Concessionario, anche come “*soggetto erogatore*” del pagamento degli importi dei premi di categoria “Win for Life”, per le modalità di gioco “Classico” e “Grattacieli”, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5, comma 9, lettera a) e dall’articolo 7, comma 9, lettera a) del decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, così come modificati dal presente provvedimento, è garantita, in costanza del rapporto di concessione, dalle fidejussioni bancarie già prestate anche in ragione dello specifico oggetto delle polizze stesse.

ARTICOLO 7

(Entrata in vigore)

1. La decorrenza dell’efficacia delle disposizioni della presente determinazione direttoriale è fissata al 15 settembre 2021, data in cui il Concessionario assume il ruolo anche di soggetto erogatore dei premi di categoria “Win for Life” per le modalità di gioco Classico e Grattacieli.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna